

Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione del profilo professionale

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la legge 1° febbraio 2006, n. 43 recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega il Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali", che all'articolo 1, comma 2, conferma la competenza delle Regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministero della sanità 29 marzo 2001;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute" ove l'art. 5, comma 5, stabilisce che il profilo di operatore socio-sanitario è compreso nell'area professionale delle professioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-ovies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTO l'accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 gennaio 2003 per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell'operatore socio-sanitario;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano,

SANCTIO E ACCORDO

tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzione del profilo professionale di operatore di interesse sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolge attività volte al fine di assicurare assistenza diretta e supporto gestionale, organizzativo e formativo in contesti territoriali ospedalieri, sanitari, socio-sanitari e sociali, presso servizi e strutture residenziali, semi-residenziali e domiciliari, a domicilio, e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione, nei seguenti termini:

CONSIDERATO

- La generale necessità di rispondere in maniera differenziata ai crescenti bisogni di salute della popolazione
- le profonde modificazioni nelle realtà organizzative, clinico-assistenziali e sociali che si sono verificate negli ultimi vent'anni, nonché l'emergenza pandemica da Covid-19, tali per cui il profilo dell'operatore socio-sanitario si rivela insufficiente a rispondere al soddisfacimento dei bisogni attuali;
- le variazioni nella domanda di salute collegate all'invecchiamento della popolazione, all'aumento della multimorbilità e cronicità che richiedono lo sviluppo di competenze di tipo sanitario degli operatori che a vario titolo intervengono nel processo di presa in carico, cura e assistenza della persona adulta e anziana;
- la necessità di adottare modelli organizzativi innovativi nei quali integrare operatori qualificati con competenze specifiche in ambito sanitario a supporto dell'attività infermieristica;

- lo scarso impatto sulle organizzazioni derivante dalla formazione di operatori socio sanitari in applicazione dell'Accordo Stato regioni del 16 gennaio 2003 per la formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio sanitario e la necessità di aggiornarne i contenuti e le afferenze professionali;

SI CONVIENE:

Articolo 1 - Descrizione della figura

L'XX è operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 1° febbraio 2006, n. 43. È un operatore in possesso della qualifica di Operatore socio sanitario che a seguito di un ulteriore percorso formativo consegue la qualifica di XX.

Nei contesti organizzativi in cui sia stato previsto l'inserimento in team assistenziale, coadiuva gli infermieri assicurando le attività sanitarie identificate nel presente provvedimento, oltre a svolgere le attività proprie del profilo di operatore socio sanitario.

Le attività dell'XX sono rivolte alla persona, al fine di fornire assistenza diretta di tipo sanitario e supporto gestionale, organizzativo e formativo.

L'XX, in rapporto alla gravità clinica dell'assistito e all'organizzazione del servizio, svolge le proprie attività secondo le indicazioni dell'infermiere e in collaborazione e integrazione con gli altri operatori. È responsabile della correttezza dell'attività svolta.

Articolo 2 - Programmazione e fabbisogno corsi di formazione

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono annualmente il fabbisogno formativo e il fabbisogno professionale, nel quale provvedono all'organizzazione dei corsi di formazione nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo.

2. La formazione dell'XX è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le Aziende Sanitarie e gli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale allo svolgimento delle attività formative.

4. Ogni Regione e Provincia autonoma elabora, ai fini conoscitivi e nell'ambito del settore socio-sanitario l'elenco degli assistiti qualificati lasciati nel proprio territorio.

Articolo 3 - Contesti operativi

1. L'XX opera nei contesti territoriali e ospedalieri, sanitari, socio-sanitari e sociali, presso servizi e strutture residenziali, semi-residenziali e a domicilio della persona e nei contesti in cui l'integrazione nel team assistenziale possa risultare efficace nel contribuire a soddisfare i bisogni assistenziali.

Articolo 4 - Relazioni con altre professioni

1. L'XX è un componente dell'équipe assistenziale, svolge la sua attività coadiuvando e attenendosi alle indicazioni dell'infermiere, nell'ottica dell'integrazione multi-professionale secondo l'organizzazione del contesto in cui è inserito.

2. L'XX svolge le attività dirette alla persona, attribuite dall'infermiere, riferendone allo stesso in quanto responsabile dell'assistenza infermieristica generale; adotta comportamenti di sicurezza per sé e per la persona assistita e risponde per la non corretta esecuzione delle prestazioni affidategli.

3. Le attività attribuite dall'infermiere responsabile dell'assistenza, vengono svolte nell'ambito di situazioni di bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione, al fine di assicurare adeguati livelli di risposta ai bisogni assistenziali di tipo sanitario.

4. Ulteriori specificazioni sono riportate nella premessa dell'Allegato 1 al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 5 - Competenze e abilità minime

1. Gli ambiti di competenza, di seguito indicati, si articolano in abilità minime e conoscenze essenziali:
 - tecniche ed interventi assistenziali di carattere sanitario e primo soccorso
 - organizzazione e integrazione con altri professionisti/operatori.
2. Le competenze, le abilità minime e le conoscenze essenziali del XX sono contenute nell'Allegato 1.

Articolo 6 - Requisiti di ammissione al corso

1. Per l'accesso ai corsi di XX è richiesta la qualifica di operatore socio-sanitario, o di assistente sanitario, ai sensi della normativa vigente, il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata triennale, quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero ed esperienza professionale come operatore socio-sanitario di almeno 24 mesi.

2. Chi ha conseguito il titolo di studio all'estero di pari livello rispetto al diploma di scuola secondaria di secondo grado, deve presentare la dichiarazione di valore o un documento equivalente o corrispondente, che attesti il livello di scolarizzazione e deve possedere certificazioni di competenza linguistica della lingua italiana orale e scritta equivalenti al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Sono esonerati dalla presentazione del precedente certificato, i cittadini stranieri che sono in possesso del titolo conclusivo del secondo ciclo scolastico o di un titolo di studio di livello superiore conseguito in Italia.

Articolo 7 - Prove di ammissione al corso

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono i criteri per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi.

Articolo 8 - Sorveglianza sanitaria

1. Per l'esposizione ai rischi connessi allo svolgimento delle attività previste dal presente profilo professionale di XX gli ammessi ai corsi sono sottoposti ad accertamento medico di idoneità specifica alla mansione ai sensi della normativa vigente secondo i protocolli di sorveglianza sanitaria definiti a livello regionale e provinciale. Agli studenti devono essere proposte le vaccinazioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 9 - Requisiti minimi del corso di formazione

1. Il corso di formazione ha una durata complessiva non inferiore a 500 ore, da svolgersi in un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi.
2. Il corso è strutturato in moduli didattici teorici di almeno 200 ore, tirocinio di minimo 280 ore, e almeno 20 ore di esercitazioni/simulazioni.

Articolo 10 - Aree disciplinari e docenza

1. I moduli didattici teorici di cui all'articolo 9 sono articolati nelle seguenti aree disciplinari:
 - cura alla persona e sicurezza
 - rilevazione del dolore, parametri vitali e attività funzionali
 - somministrazione delle terapie prescritte
2. Le materie essenziali suddivise per aree disciplinari, con indicazione del monte orario minimo per area disciplinare, sono elencate nell'Allegato 2.
4. L'affidamento della docenza è basato sulla valutazione del curriculum professionale e scientifico. Sono requisiti essenziali:
 - a) per tutti gli insegnamenti, il possesso di laurea triennale abilitante o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente pertinente rispetto ai contenuti della disciplina;
 - b) avere svolto attività professionale in ambito sanitario o socio-sanitario, per almeno 3 anni negli ultimi 5 rispetto all'anno scolastico di riferimento;
 - c) coerenza tra competenze disciplinari relative alla materia di insegnamento e le competenze professionali esercitate
5. Ulteriori requisiti possono essere individuati dalle Regioni e Province autonome del Trentino e di Bolzano.

Articolo 11 - Metodologie didattiche

1. Le lezioni, di norma in presenza, devono favorire l'apprendimento mediante metodi interattivi e privilegiando un approccio didattico basato sulla problematizzazione di situazioni specifiche che favorisca l'integrazione delle conoscenze teoriche e pratiche. Possono essere erogate in FAD le lezioni riguardanti l'area delle relazioni professionali.
2. Ogni modulo didattico conclude con prove di valutazione dell'apprendimento.
3. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere modalità di studio/approfondimento guidato, finalizzate a facilitare l'apprendimento degli studenti, fino ad un massimo del 10% del monte ore di teoria.

Art. 12 - Coordinatore del corso

1. Deve essere individuato il coordinatore per la gestione dei corsi, il quale garantisce la realizzazione delle attività didattiche, la progettazione del tirocinio e delle attività di studio guidato nonché l'integrazione tra la formazione teorica e il tirocinio.
2. Il coordinatore del corso, deve essere un Infermiere in possesso della laurea magistrale o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed esperienza professionale di almeno 3 anni negli ultimi 5, in ambito sanitario, socio-sanitario o formativo.

Articolo 13 – Tirocinio e tutoraggio

1. Il percorso formativo prevede un percorso di tirocinio guidato finalizzato all'apprendimento delle attività descritte nell'Allegato 1 con il coinvolgimento diretto dei tirocinanti nelle attività previste.
2. L'organizzazione del percorso di tirocinio deve prevedere massimo tre esperienze, in modo da garantire l'acquisizione delle competenze previste.
3. L'organizzazione e supervisione dei tirocini è affidata ad un tutor il quale deve essere un professionista sanitario, appartenente al profilo di infermiere, con esperienza professionale di almeno 2 anni in ambito sanitario o socio-sanitario.

4. Il tutor è competente nello svolgimento di attività di rielaborazione delle esperienze di tirocinio, finalizzate alla sistematizzazione e integrazione delle conoscenze apprese, tali attività sono comprese nell'ambito delle 280 ore di tirocinio, e possono variare da 10 a 20 ore; realizza inoltre le attività di studio guidato, qualora previste.

5. L'attività di tirocinio viene svolta con il ricorso a guide di tirocinio, le quali sono infermieri operanti presso le strutture dove si svolge il tirocinio stesso, con elevate competenze nelle attività che devono essere apprese dal tirocinante e adeguatamente formati.

6. Alla valutazione dei tirocinanti concorrono il tutor e le guide di tirocinio.

Articolo 14 – Frequenza

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non può essere ammessa. L'esame di qualifica lo studente che abbia superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Regione o Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, che comunque non può essere superiore al 10% delle ore complessive.

2. In caso di assenza dello studente superiore al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto e l'eventuale completamento avverrà secondo modalità stabilite dalla Regione o Provincia autonoma.

Articolo 15 – Comitato didattico

1. Il comitato didattico è costituito dai docenti, dai tutor ed è presieduto dal coordinatore del corso.

2. Il comitato didattico concorre con il coordinatore del corso alle funzioni di programmazione e valutazione necessarie a garantire l'apprendimento delle competenze attese per il profilo. Valuta periodicamente nonché al termine del percorso formativo il livello di acquisizione delle conoscenze e delle competenze per ciascun studente determinandone l'ammissione all'esame di qualifica.

Articolo 16 - Esame di qualifica – Commissione d'esame

1. Sono ammessi all'esame di qualifica gli studenti che al termine del percorso formativo abbiano riportato valutazioni positive in tutte le materie di insegnamento e nel tirocinio.

2. Ai fini della validità del titolo è obbligatorio che le attività formative, teoriche e pratiche, si svolgano interamente nei territori della Regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano in cui è stato autorizzato il corso, così come il relativo esame finale.

3. L'esame di qualifica consiste in una prova teorica e una prova pratica finalizzate a verificare rispettivamente l'apprendimento delle conoscenze, l'acquisizione di abilità pratiche e tecniche previste dal profilo, nel rispetto della normativa vigente.

4. L'esame deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013.

5. La Commissione d'esame, nominata dall'Azienda sanitaria o Ente del Servizio Sanitario Regionale o provinciale sede del corso, è composta come segue:

- un rappresentante della Regione o Provincia autonoma di Trento e di Bolzano con funzione di presidente della commissione,
- due infermieri, esterni all'organizzazione del corso e designati dall'Ordine professionale territorialmente competente,
- il coordinatore del corso o un tutor
- un docente del corso.

Ulteriori componenti possono essere individuati dalle Regioni e Province autonome.

6. Le Regioni e Province autonome provvedono alla definizione dei criteri per la costituzione delle prove di esame e l'esame si intende superato qualora entrambe le prove risultino positive.

7. Agli studenti che superano l'esame, è rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, il cui contenuto minimo è riportato nel modello di cui all'Allegato 3 che forma parte integrante del presente accordo.

8. L'attestato reca gli estremi dell'atto regionale o provinciale con cui è stato autorizzato il corso, i riferimenti delle Aziende sanitarie ed Enti del SSR che hanno materialmente erogato i corsi.

Articolo 17 – Aggiornamento

1. Gli XX sono obbligati a frequentare eventi formativi di aggiornamento riguardanti gli ambiti operativi di competenza per una durata complessiva di almeno 15 ore annuali.

2. Le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale e gli enti privati autorizzati e accreditati sono tenuti a prevedere l'aggiornamento annuale dei dipendenti secondo quanto previsto dagli obiettivi dei rispettivi piani socio-sanitari regionali o dagli atti di indirizzo emanati dal settore sanitario e socio-sanitario.

3. I corsi di aggiornamento possono essere erogati dalle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, nonché dai soggetti, enti o istituzioni specializzati nella formazione continua in ambito sanitario.

4. L'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 14.

Articolo 18 - Titoli pregressi e riconoscimento di crediti formativi

1. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono valutare i titoli pregressi ed esami sostenuti nell'ambito di percorsi formativi, ai fini del riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica di XX.

Articolo 19 - Titoli esteri

1. L'esercizio dell'attività sanitaria iscritta alla figura di XX da parte di coloro che hanno conseguito un titolo di studio in Paesi esteri è condizionato al riconoscimento di tale titolo da parte del Ministero della Salute oppure al riconoscimento di crediti formativi secondo quanto previsto al precedente articolo 18.

Articolo 20 - Equipollenza della qualifica

1. L'attestato di Operatore socio sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria, acquisito ai sensi del previgente Accordo stipulato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 gennaio 2003, è equipollente alla qualifica acquisita ai sensi del presente Accordo, purché l'operatore sia in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Articolo 21 - Disapplicazione - disposizioni transitorie

1. L'Accordo stipulato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 gennaio 2003 per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria del profilo di operatore socio sanitario, è disapplicato dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo art. 22.

2. I corsi di formazione già autorizzati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'Accordo stipulato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome

di Trento e Bolzano il 16 gennaio 2003, alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo art. 22, possono essere portati a compimento fermo restando che entro 24 mesi dalla medesima data dovranno trovare applicazione le nuove disposizioni.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento a quanto previsto dal presente Accordo.

Articolo 22 – Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Salute.

Articolo 24 - Clausola di invarianza

1. L'attuazione delle disposizioni derivanti dal presente Accordo comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

BOZZA

ALLEGATO 1

A. COMPETENZE, ABILITÀ MINIME E CONOSCENZE ESSENZIALI DI XX

Le competenze dell'XX sono finalizzate a fornire assistenza diretta di tipo sanitario e supporto gestionale, organizzativo e formativo; le attività dell'XX sono rivolte alla persona e sono finalizzate a soddisfare bisogni assistenziali di persone con problemi di salute prevalentemente cronici, acuti in situazione di stabilità clinica, disabilità, disturbi di salute mentale, dipendenza patologica, in tutte le fasi della vita, compresa la terminalità.

L'XX svolge le attività dirette alla persona, coadiuvando e attenendosi alle indicazioni infermieristiche; adotta comportamenti di sicurezza per sé e per la persona assistita e risponde per la non corretta esecuzione delle prestazioni affidategli.

Le attività attribuite dall'infermiere responsabile dell'assistenza, vengono svolte nell'ambito di situazioni di bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione, al fine di assicurare adeguati livelli di risposta ai bisogni assistenziali di tipo sanitario.

L'XX mantiene aggiornate le proprie competenze contribuendo alla definizione del proprio bisogno di formazione.

Le competenze, determinate dall'insieme delle abilità minime e dalle conoscenze essenziali sono di seguito descritte.

L'XX, su indicazione infermieristica, assiste alle seguenti attività:

COMPETENZA 1	
Coadiuvere gli infermieri nella rilevazione di parametri segni e funzioni	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
<p>Rilevare e registrare segni vitali (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura corporea, pressione arteriosa)</p> <p>Riconoscere segni di allerta da comunicare tempestivamente</p> <p>Rilevare la saturazione di ossigeno mediante sensore/pulsossimetro</p> <p>Rilevare, registrare e segnalare le caratteristiche del dolore, applicando scale di valutazione validate e validare i comportamenti di e comunicative (come ad esempio PAIN e NOPPAIN)</p> <p>Eeguire ECG</p> <p>Rilevare parametri mediante puntura capillare</p> <p>Utilizzare dispositivi Point-of-Care (POCT) per processare campioni biologici</p> <p>Rilevare e segnalare la comparsa di alterazioni relativamente alle attività svolte su: cute, mucose e aree peristomali;</p> <p>Rilevare e segnalare dislocazione del dispositivo di infusione, interruzioni di flusso, alterazioni del flusso di infusione</p>	<p>Rilevazione di frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura corporea: range di normalità e principali alterazioni</p> <p>Procedura per la rilevazione della pressione arteriosa</p> <p>Il dolore e la qualità di vita; conseguenze del dolore non trattato</p> <p>Scale di misurazione del dolore validate</p> <p>Dispositivi di infusione di uso comune; funzionamento dei dispositivi e segni di dislocazione.</p> <p>La puntura capillare</p>

COMPETENZA 2	
Coadiuvere gli infermieri nello svolgimento di attività assistenziali a carattere sanitario	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI

<p>Somministrare la nutrizione enterale in condizioni di stabilità clinica Effettuare la medicazione della gastrostomia stabilizzata</p>	<p>Vie di somministrazione della nutrizione enterale: sondino nasogastrico (SNG), gastrostomia (PEG), digiunostomia (PEJ) Principali miscele nutritive e modalità di somministrazione Posizionamento dell'assistito, sorveglianza, rilevazione e segnalazione di complicanze Procedure per la medicazione della gastrostomia stabilizzata, principali alterazioni</p>
<p>Effettuare l'aspirazione delle secrezioni oro-faringee, naso-faringee Effettuare, in assistiti con tracheostomia stabilizzata e clinicamente stabili, l'aspirazione delle secrezioni, la medicazione, la pulizia della cannula tracheostomica.</p>	<p>Anatomia delle prime vie respiratorie; principali alterazioni della cute peristomale Le cannule tracheostomiche e loro pulizia Procedure per l'aspirazione oro-faringea, naso-faringea e da tracheostomia stabilizzata, la medicazione della tracheostomia,</p>
<p>Effettuare la pulizia e cura della cute di stomie stabilizzate e la sostituzione dello specifico sistema di raccolta.</p>	<p>Cenni di anatomia del colon-retto e sistema urinario Tipologie di stomie, sistemi di raccolta Igiene e cura della cute peristomale Osservazione anatomia e prevenzione di complicanze Procedura per la medicazione delle enterostomie e urostomie</p>
<p>In situazioni di stabilità clinica e trattamenti cronici, preparare e far assumere farmaci per via naturale (orale e sublinguale, topica: transdermica, cutanea, otologica, oftalmica, nasale, inalatoria, vaginale, rettale), tramite accessi enterali stabilizzati. per via intramuscolare, sottocutanea</p>	<p>Preparare e far assumere terapie iniettive: - definizione di farmaco e forme farmaceutiche (gocce, compresse, capsule, sciroppi,...) - le vie di assunzione: sistemiche - calcolo del dosaggio e della dimisura - caratteristiche di una indicazione prescrittiva: nome farmaceutico, dosaggio, via, orario, a stomaco vuoto/pieno, possibilità di polverizzazione/triturazione - ambiti di competenza del medico/infermiere/OSS, - modalità di preparazione del farmaco e modalità di assunzione - criteri di sicurezza nell'assunzione della terapia. Modalità di preparazione e inoculazione di farmaci tramite sonda enterale: tipologia, quantità di acqua, sequenza e posizione.</p>
<p>Applicare cannule nasali, maschere facciali per la somministrazione di ossigeno</p>	<p>Preparare e assistere nell'assunzione di trattamenti per via sottocutanea e intramuscolare: caratteristiche anatomiche dei siti di iniezione, tipologia di farmaci di uso frequente (anticoagulanti, insulina, antidolorifici), dosaggi e unità di misura, controllo della cute e alterazioni cutanee da segnalare, completezza della prescrizione di un trattamento sottocutaneo/intramuscolare, segnali di allerta.</p> <p>Tempi, modalità di somministrazione e caratteristiche dei dispositivi per ossigenoterapia Cura del cavo orale nell'assistito con ossigenoterapia e prevenzione di lesioni da dispositivi per ossigenoterapia</p>
<p>Sostenere o sostituirsi alla persona assistita in situazioni di stabilità clinica e ai famigliari nello svolgimento di attività di autocura a carattere sanitario</p>	<p>Principali attività di autocura a carattere sanitario Autogestione di ausili e dispositivi</p>
<p>Coadiuvare i professionisti sanitari nelle cure di fine vita Collaborare nell'adottare interventi integrati e interdisciplinari per facilitare la libertà di movimento e evitare la contenzione</p>	<p>Gesti di cura e comfort rivolti alla persona morente e alla sua famiglia Interventi ambientali, individuali e relazionali di prevenzione della contenzione Azioni alternative alla contenzione Direttive del Comitato Nazionale per la Bioetica Significato e definizione di contenzione fisica e emotiva Rischi e danni associati all'uso dei mezzi di contenzione Le sponde: mezzo di protezione o di contenzione, la matrice di rischio per l'utilizzo delle sponde</p>

COMPETENZA 3

Svolgere attività di organizzazione e integrazione con altri professionisti e operatori

ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
Coadiuvare i professionisti sanitari rispettando i ruoli Partecipare attivamente alle riunioni del team Collaborare per la definizione di strumenti operativi per le parti di competenza	La responsabilità del'XX nell'esecuzione di attività assistenziali di carattere sanitario Consenso e rifiuto dei trattamenti da parte dell'assistito Strumenti di integrazione Utilizzo di strumenti informativi Il lavoro in team Strumenti operativi per la standardizzazione e la personalizzazione dell'assistenza: piani di attività e procedure, PAI

BOZZA

ALLEGATO 2

Obiettivi relativi alle competenze

Il modulo teorico (almeno 150 ore) è finalizzato all'apprendimento delle conoscenze specifiche della figura professionale ed è finalizzato all'acquisizione degli elementi di base utili per:

- svolgere le attività assistenziali a carattere sanitario
- svolgere attività di organizzazione e integrazione con altri operatori/servizi

Materie essenziali suddivise per aree disciplinari

1. area della rilevazione dei parametri, segni e funzioni
2. area della rilevazione del dolore e delle cure di fine vita
3. area della preparazione e assunzione di prescrizioni terapeutiche
4. area delle relazioni professionali

Area della rilevazione dei parametri, segni e funzioni – minimo 40 ore

Rilevazione di segni vitali

Procedure relative alla rilevazione di parametri e segni con impiego di dispositivi biomedicali

Rilevazione di alterazioni nel funzionamento di dispositivi di infusione

Area della rilevazione del dolore e delle cure di fine vita – minimo 10 ore

Rilevazione del dolore

Cure di fine vita e la qualità di vita

Area della preparazione e assunzione di prescrizioni terapeutiche – minimo 100 ore

Principi per la preparazione di farmaci a sicurezza

Principi generali e farmaci di uso comune

Vie e tecniche di somministrazione naturali, intramuscolare, sottocutanea,

Applicazioni di dispositivi per ossigenoterapia

Nutrizione enterale

Procedure relative alla pulizia e mantenimento di dispositivi impiegati nelle stomie

Prevenzione della contaminazione

Area delle relazioni professionali – minimo ore 10

Responsabilità dell'XX

Lavoro in team e impiego di strumenti di integrazione

ALLEGATO 3



LOGO REGIONE

ATTESTATO DI QUALIFICA

Ai sensi dell'Accordo.....
e della Deliberazione di Giunta Regionale..... (se adottata)

Rilasciato il..... N° di registrazione.....

SI ATTESTA CHE

NOME E COGNOME

NATO/A..... IL.....

HA SUPERATO LO SPECIFICO ESAME PREVISTO DALL'ART. 1 DELL'ACCORDO

A..... IL.....
La Regione/P.A. o amministrazione Ente dalla Regione delegato.....

In allegato, sono fornite indicazioni in merito all'utilizzo della FAD/e-learning (ore, contenuti, modalità), ai fini della validità della stessa sull'intero territorio nazionale.

Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la revisione del profilo professionale dell'operatore socio-sanitario istituito con Accordo sancito il 22 febbraio 2001 (repertorio atti n. 1161).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

VISTO l'accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2001 con il quale è stata individuata la figura e il relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario ed è stato definito l'ordinamento didattico dei corsi di formazione;

VISTA la legge 1° febbraio 2006, n. 43 recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega il Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali", che all'articolo 1, comma 2, conferma la competenza delle Regioni nell'individuazione e formazione dei profili professionali di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 27 marzo 2001;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute" ove l'art. 5, comma 5, stabilisce che il profilo di operatore socio-sanitario è compreso nell'area professionale delle professioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-octies del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano,

SANITACE ACCORDO

tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la revisione del profilo professionale dell'operatore socio-sanitario quale operatore di interesse sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolge attività finalizzata a soddisfare i bisogni primari e favorire il benessere e l'autonomia delle persone assistite, nell'ambito sanitario, socio-sanitario e sociale, e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione, nei seguenti termini:

CONSIDERATO

- la rilevanza della figura dell'operatore socio-sanitario presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali del Paese per l'assistenza alla persona;
- le profonde modificazioni nelle realtà organizzative, clinico-assistenziali e sociali che si sono verificate negli ultimi vent'anni, nonché l'emergenza pandemica da Covid-19, tali per cui il profilo dell'operatore socio-sanitario delineato dall'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nel 2001 rivela limitazioni non più funzionali al soddisfacimento dei bisogni attuali;
- le variazioni nella domanda di salute collegate all'invecchiamento della popolazione, all'aumento della multimorbilità e cronicità che richiedono un continuo sviluppo di competenze di tutti gli operatori che a vario titolo intervengono nel processo di presa in carico, cura e assistenza della persona;
- l'aumento della presenza di alunni con disabilità che richiedono assistenza durante la frequenza degli istituti scolastici;
- la realizzazione di un'indagine nazionale presso le Regioni e Province autonome curata dal Coordinamento tecnico della Commissione Salute finalizzata a rilevare i cambiamenti organizzativi e di contenuto dei percorsi di formazione degli operatori socio-sanitari nonché i relativi ambiti di impiego;

- i risultati di tale indagine che indicano la necessità di procedere con un aggiornamento del profilo nonché del percorso formativo il quale deve garantire una maggiore uniformità di contenuti;
- la peculiarità della figura quale "operatore di interesse sanitario" tale da richiedere una specifica disciplina del processo formativo e dell'organizzazione dei relativi corsi funzionali e rispondenti ai risultati attesi,

SI CONVIENE:

Articolo 1 - Descrizione della figura

1. L'operatore socio-sanitario è l'operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 1° febbraio 2006, n. 43.
2. L'operatore socio-sanitario è l'operatore che svolge attività finalizzate a soddisfare i bisogni primari e favorire il benessere e l'autonomia delle persone assistite in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale.
3. L'operatore socio-sanitario svolge la propria attività in collaborazione con il professionista sanitario o sociale di riferimento, e in integrazione con gli altri operatori sanitari e sociali. La collaborazione si realizza attraverso piani e programmi, nonché strumenti di integrazione professionale definiti dal professionista responsabile in base al grado di complessità, stabilità sanitaria e socio-assistenziale della persona assistita.

Articolo 2 - Descrizione dello standard professionale

1. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona, al caregiver e agli ambienti di vita e di cura.
2. Gli ambiti di competenza, di seguito indicati, si articolano in abilità minime e conoscenze essenziali, come descritto nell'allegato 1:
 - Aiutare la persona assistita nel soddisfacimento dei bisogni di base e alla vita quotidiana
 - Garantire igiene, sicurezza e comfort degli ambienti di vita e di cura della persona
 - Svolgere attività di assistenza alla persona di carattere sanitario e socio-assistenziale
 - Svolgere attività finalizzate all'assistenza in collaborazione con altri operatori e al lavoro in team

Articolo 3 - Programmazione fabbisogno e corsi di formazione

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono annualmente il fabbisogno professionale di operatori socio-sanitari, nonché provvedono all'organizzazione dei corsi di formazione nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo.
2. La formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. I corsi di formazione per la qualificazione di operatore socio sanitario sono erogati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso le aziende sanitarie, gli altri Enti del Servizio Sanitario regionale, i soggetti accreditati per la formazione, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
4. Gli enti accreditati/autorizzati devono garantire un partenariato con le strutture ospitanti i tirocini di cui all'art. 14. A tal fine gli enti devono stipulare accordi/convenzioni, entro la data di avvio del corso, con una o più strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e con una o più strutture socio-

sanitarie/assistenziali accreditate/autorizzate e/o scolastiche, finalizzato a garantire il necessario apporto tecnico-specialistico relativamente all'effettuazione del tirocinio e all'acquisizione delle necessarie dotazioni logistiche, strumentali e professionali, quando non direttamente possedute, per le attività d'aula e di carattere pratico.

5. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di cui all'art. 23, ogni Regione e Provincia autonoma pubblica con fini conoscitivi e nell'ambito del settore socio-sanitario l'elenco degli attestati rilasciati nel proprio territorio.

Articolo 4 - Contesti operativi

1. L'operatore socio-sanitario opera nei contesti sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, presso i servizi e le strutture ospedaliere e distrettuali, territoriali, residenziali, semi-residenziali, presso le strutture scolastiche, le strutture penitenziarie, a domicilio dell'assistito nonché presso ulteriori contesti che in ragione dell'evoluzione delle organizzazioni e delle necessità assistenziali potranno necessitare della presenza dell'operatore socio-sanitario.

Articolo 5 - Relazioni con altre professioni

1. L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività in collaborazione e in relazione alla tipologia dell'attività, con la supervisione dei professionisti preposti all'assistenza sanitaria e sociale, nell'ottica dell'integrazione multi-professionale attuata nella pianificazione individuale, ai piani di lavoro e alle attribuzioni di attività dirette alla persona e alla cura degli infermi e degli altri professionisti sanitari e sociali in relazione alla complessità/criticità del contesto operativo.
L'operatore socio-sanitario è responsabile della corretta esecuzione delle attività attribuite.

2. Il professionista di riferimento per l'operatore socio-sanitario è individuato in base alla finalità e al contenuto dell'attività svolta dall'operatore socio-sanitario così come indicato nell'allegato 1. Ulteriori specificazioni sono riportate nella premessa all'Allegato 1 al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 6 - Competenze e abilità minime

1. Le competenze, le abilità minime e le conoscenze essenziali dell'operatore socio-sanitario sono contenute nell'Allegato 1.

Articolo 7 - Requisiti di ammissione al corso

1. Per l'accesso ai corsi di operatore socio-sanitario è richiesto il compimento del 18° anno di età alla data di iscrizione al corso e il titolo di scuola secondaria di primo grado.

2. Chi ha conseguito il titolo di studio all'estero di pari livello deve presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente o corrispondente, che attesti il livello di scolarizzazione e deve possedere certificazione di competenza/attestazione linguistica della lingua italiana orale e scritta equivalente al livello almeno B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

3. Sono esonerati dalla presentazione del predetto certificato, i cittadini stranieri che sono in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo scolastico o di un titolo di studio di livello superiore conseguito in Italia.

Articolo 8 - Prove di ammissione al corso

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono i criteri per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi.

Articolo 9 - Sorveglianza sanitaria

1. Per l'esposizione ai rischi connessi allo svolgimento delle attività previste dal presente profilo professionale di operatore socio-sanitario gli ammessi ai corsi sono sottoposti ad accertamento medico di idoneità specifica alla mansione ai sensi della normativa vigente secondo protocolli di sorveglianza sanitaria definiti a livello regionale e provinciale. Agli studenti devono essere proposte le vaccinazioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 10 - Requisiti minimi del corso di formazione

1. Il corso di formazione ha una durata complessiva non inferiore a 1000 ore, da svolgersi in un periodo di tempo non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi.
2. Il corso è strutturato in 2 moduli didattici: un modulo relativo alle competenze di base e un modulo relativo alle competenze professionalizzanti, i cui obiettivi sono specificati nell'Allegato 2 che forma parte integrante del presente atto.
3. Il modulo delle competenze di base, finalizzato all'orientamento e motivazione al ruolo nonché all'apprendimento delle conoscenze di base, ha una durata di almeno 260 ore di teoria.
4. Il modulo delle competenze professionalizzanti, finalizzato all'apprendimento delle conoscenze e competenze professionali, ha una durata di almeno 800 ore di cui: 200 ore di teoria, 100 ore di esercitazioni/laboratori, 450 ore di tirocinio.

Articolo 11 - Aree disciplinari e docenza

1. I moduli di cui all'articolo 10 sono articolati nelle seguenti aree disciplinari:
 - a. area socio-culturale, legislativa e istituzionale;
 - b. area tecnico operativa;
 - c. area relazionale.
2. Le materie essenziali suddivise per aree disciplinari, con indicazione del monte orario minimo per area disciplinare sono elencate nell'Allegato 2.
3. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle 450 ore di teoria, possono prevedere fino a 20 ore di attività di insegnamento svolta anche in forma seminariale, dedicate a tematiche rilevanti ed emergenti coerenti con gli obiettivi del piano socio-sanitario regionale o provinciale.
4. I requisiti minimi consistenti per l'affidamento della docenza sono:
 - a. coerenza tra competenze disciplinari relative alla materia di insegnamento e il curriculum professionale del docente;
 - b. per tutti gli insegnamenti ad esclusione di informatica e lingua veicolare, il docente deve essere in possesso di laurea triennale o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, pertinenti ai contenuti dell'insegnamento;
 - c. attività professionale in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale o formativo, per almeno 3 anni negli ultimi 5 rispetto all'anno scolastico di riferimento.
5. Parti di insegnamento a contenuto tecnico-pratico e esercitazioni/laboratori possono essere affidati a OSS, con comprovata esperienza lavorativa o precedenti esperienze formative nei corsi di qualifica a integrazione dell'attività del docente incaricato.
6. Ulteriori requisiti possono essere individuati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 12 - Metodologie didattiche

1. Le metodologie didattiche devono favorire l'apprendimento mediante approccio interattivo, privilegiando un approccio didattico basato sulla problematizzazione di casistica specifica che favorisca l'integrazione delle conoscenze teoriche e pratiche.
2. Fermo restando che deve essere privilegiata la formazione in presenza, possono essere utilizzate le metodologie di Formazione a Distanza (FAD) e *e-learning* nella misura massima prevista dagli accordi vigenti con riferimento esclusivo alle materie di insegnamento il cui contenuto afferisce a conoscenze di carattere teorico-generalista del modulo base.
3. Il sistema di formazione a distanza e *e-learning* deve assicurare il monitoraggio del processo di formazione dei partecipanti e la registrazione dei dati di fruizione e dei risultati delle attività svolte, nonché adeguati sistemi di controllo della partecipazione alle attività formative.
4. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere modalità di studio/approfondimento guidato, finalizzate a facilitare l'apprendimento dei corsisti, fino ad un massimo del 10% del monte ore di teoria.
5. Le esercitazioni/laboratorio sono propedeutiche al tirocinio e finalizzate all'apprendimento di attività tecnico-procedurali e abilità relazionali comunicative in ambiente protetto. Possono essere condotte da docenti del corso, tutor, esperti, in possesso di competenze specifiche relative ai contenuti e alle metodologie delle stesse.

Art. 13 - Coordinatore del corso

1. Deve essere individuato il coordinatore per la gestione dei corsi, quale garantisce la realizzazione delle attività didattiche, la programmazione del tirocinio e delle attività di studio guidato nonché l'integrazione tra la formazione teorica e il tirocinio.
2. Il coordinatore del corso deve essere in possesso della laurea magistrale o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in ambito sanitario, sociale o educativo-formativo, ed esperienza professionale triennale in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale o nella gestione di corsi di formazione per il profilo di Operatore Socio-Sanitario.
3. I coordinatori dei corsi sono O.S.S. in ferie dal incarico da almeno 5 anni, anche non continuativi negli ultimi 10, alla data di entrata in vigore della presente M. di cui all'art. 23, possono mantenere le loro funzioni, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente comma 2.

Articolo 14 - Tirocinio e tutoraggio

1. Il percorso formativo prevede un tirocinio guidato finalizzato all'apprendimento delle attività descritte nell'Allegato 1, con il coinvolgimento diretto dei tirocinanti nelle attività previste. Il tirocinio è la modalità privilegiata ed insostituibile di apprendimento del ruolo professionale attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione dei contenuti teorici con la prassi operativa professionale ed organizzativa.
2. L'organizzazione del percorso di tirocinio deve prevedere più esperienze in modo da garantire l'acquisizione delle competenze nei diversi contesti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e/o scolastici, da svolgersi presso gli enti pubblici o privati autorizzati o accreditati. In particolare, devono essere previste almeno 150 ore di tirocinio in contesto sanitario.
3. La programmazione e supervisione dei tirocini è affidata ad un tutor il quale è un professionista sanitario con esperienza professionale di almeno 3 anni in ambito sanitario, socio-sanitario, in possesso di laurea triennale o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. I tutor dei corsi per O.S.S. titolari dell'incarico da almeno 5 anni, anche non continuativi negli ultimi 10, alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di cui all'art. 23, possono mantenere le loro funzioni, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente comma 3.

5. Il tutor è competente nello svolgimento di attività di rielaborazione delle esperienze di tirocinio, finalizzate alla sistematizzazione e integrazione delle conoscenze apprese alle casistiche di assistiti frequenti e significative, tali attività sono comprese nell'ambito delle 450 ore di tirocinio, e possono variare da 10 a 30 ore; svolge, inoltre, le attività finalizzate alla realizzazione delle attività di studio guidato, qualora previste.

6. L'attività di tirocinio viene svolta con il ricorso a guide di tirocinio, individuate tra il personale già operante presso le strutture dove si svolge il tirocinio stesso, adeguatamente formato, qualificato e competente nelle attività che devono essere apprese dal tirocinante.

7. Alla valutazione dei tirocinanti concorrono il tutor e le guide di tirocinio.

Articolo 15 – Frequenza

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non può essere ammessa all'esame di qualifica il corsista che abbia superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Regione o Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, che comunque non può essere superiore al 10% delle ore complessive.

2. In caso di assenza del corsista superiore al 10% delle ore complessive, il percorso formativo si considera interrotto e l'eventuale completamento avviene secondo modalità stabilite dalla Regione o Provincia autonoma.

Articolo 16 – Comitato didattico

1. Il comitato didattico è composto da docenti, dal tutor ed è presieduto dal coordinatore del corso.

2. Il comitato didattico collabora con il coordinatore del corso alle funzioni di programmazione e valutazione necessarie a garantire l'apprendimento delle competenze attese nel profilo. Valuta periodicamente nonché al termine del percorso formativo il livello di acquisizione delle conoscenze e competenze per ciascun corsista determinandone l'ammissione all'esame di qualifica.

Articolo 17 – Esame di qualifica - Commissione d'esame

1. Sono ammessi all'esame di qualifica i corsisti che al termine del percorso formativo abbiano riportato valutazioni positive in tutte le materie di insegnamento e nel tirocinio.

2. Ai fini della validità del titolo l'attività formativa e il tirocinio si svolgono interamente nel territorio della Regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano in cui è stato autorizzato il corso, così come il relativo esame finale, fatti salvi specifiche deroghe in osservanza degli accordi interregionali vigenti.

3. L'esame di qualifica consiste in una prova teorica scritta e orale e una prova pratica finalizzate a verificare rispettivamente l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione di conoscenze e abilità pratiche e tecniche previste dal profilo, nel rispetto della normativa vigente.

4. L'esame deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013.

5. La commissione d'esame, nominata in base alle disposizioni delle rispettive Regioni e Provincie autonome, è composta come segue:

- un rappresentante della Regione o Provincia autonoma di Trento e di Bolzano con funzione di presidente della commissione,
- un infermiere ed un esperto dell'area sociale, esterni all'organizzazione del corso, individuati secondo le modalità definite da ogni Regione o Provincia autonoma;

- il coordinatore del corso o il tutor e un docente del corso.

Ulteriori componenti possono essere individuati dalle Regioni e Province autonome.

6. Le Regioni e Province autonome provvedono alla definizione delle prove di esame e l'esame si intende superato qualora entrambe le prove abbiano esito positivo.

7. Al corsista che supera l'esame, è rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, il cui contenuto minimo è riportato nel modello di cui all'Allegato 3 che forma parte integrante del presente accordo.

8. L'attestato reca gli estremi dell'atto regionale o provinciale con cui è stato autorizzato il corso, i riferimenti degli enti formativi nonché la sottoscrizione dei legali rappresentanti delle istituzioni pubbliche o private accreditate che hanno materialmente erogato i corsi.

Articolo 18 – Aggiornamento

1. Gli operatori socio-sanitari sono obbligati a frequentare eventi formativi di aggiornamento riguardanti gli ambiti operativi di competenza per una durata complessiva di almeno 12 ore annuali.

2. Le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale e gli enti formativi sono tenuti a prevedere l'aggiornamento annuale dei dipendenti da inserire negli appositi piani formativi secondo quanto previsto dagli obiettivi dei rispettivi piani socio-sanitari regionali o negli atti di indirizzo regionale del settore sanitario socio-sanitario e sociale.

3. I corsi di aggiornamento possono essere erogati dalle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, dagli enti formativi accreditati e autorizzati dalle Regioni ad erogare la formazione degli operatori socio-sanitari.

4. L'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1.

Articolo 19 – Titoli pregressi e riconoscimento di crediti formativi

1. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nel contesto del proprio sistema di formazione possono valutare i titoli pregressi e esami sostenuti nell'ambito di percorsi formativi ai fini del riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario.

2. Ai percorsi integrativi sono ammessi coloro che hanno conseguito, ai sensi del previgente ordinamento dell'istruzione professionale, la qualifica di "operatore dei servizi sociali", il titolo post-qualifica di "tecnico dei servizi sociali", nonché il diploma di "tecnico dei servizi socio-sanitari" ex DPR n. 87/2010, e agli studenti frequentanti gli Istituti professionali di Stato indirizzo servizi per la sanità e i servizi sociali, di cui al D. lgs 61/2017, si applicano le disposizioni adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, fino alla data di approvazione di specifico Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

3. Al fine dell'acquisizione della qualifica professionale di operatore socio-sanitario da parte di coloro che hanno conseguito il titolo di Infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, ai sensi del DM 9 novembre 2010 e disciplina previgente, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare l'effettuazione di misure compensative svolte da parte dei medesimi soggetti di cui al precedente articolo 3, costituite da un minimo di 150 ore di teoria e 150 ore di tirocinio in ambito sociale o socio-sanitario.

Articolo 20 - Titoli esteri

1. L'esercizio delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali ascritte alla figura dell'operatore socio-sanitario da parte di coloro che hanno conseguito un titolo di studio in Paesi esteri è condizionato al riconoscimento della qualifica da parte del Ministero della Salute oppure al riconoscimento di crediti formativi secondo quanto previsto al precedente articolo 20, comma 1.

Articolo 21 - Equipollenza qualifica professionale

1. La qualifica professionale di operatore socio-sanitario acquisita ai sensi del previgente Accordo stipulato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 22 febbraio 2001 è equipollente alla qualifica professionale acquisita ai sensi del presente Accordo.

Articolo 22- Disapplicazione - disposizioni transitorie

1. L'Accordo stipulato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 22 febbraio 2001 relativo all'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario è disapplicato dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo art. 23.

2. I corsi di formazione già autorizzati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo art. 23 possono essere portati a compimento fermo restando che entro 24 mesi dalla medesima data dovranno trovare applicazione le nuove disposizioni.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento a quanto previsto dal presente Accordo.

Articolo 23 – Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Salute.

Articolo 24 - Clausola di invarianza

1. L'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ALLEGATO 1

A. RIFERIMENTO ATLANTE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

Aree di attività:

ADA.22.188.627 - Attività di supporto all'assistenza infermieristica in struttura

ADA.22.217.693 - Realizzazione di interventi assistenziali volti a favorire la domiciliarità delle persone

ADA.22.218.695 - Assistenza primaria e cura dei bisogni delle persone in strutture semiresidenziali e residenziali

Livello EQF della qualificazione in uscita: 3

Il livello EQF è riportato a titolo indicativo nelle more della procedura di referenziazione di cui al DM 8 gennaio 2018 "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 22".

B. COMPETENZE, ABILITÀ MINIME E CONOSCENZE ESSENZIALI DELL'OPERATORE SOCIO SANITARIO

L'operatore socio-sanitario ha competenze e abilità rivolte al soddisfacimento dei bisogni primari delle persone assistite nei contesti sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, presso i servizi e le strutture ospedaliere e distrettuali, territoriali, residenziali e semi-residenziali, nonché le strutture scolastiche, le strutture penitenziarie, gli ambienti dell'assistenza nonché presso i contesti che in ragione dell'evoluzione delle organizzazioni e delle necessità assistenziali potranno necessitare della presenza dell'operatore socio sanitario.

Effettua le attività di assistenza alla persona adattando l'approccio relazionale alle caratteristiche degli assistiti/caregiver, attivando, per l'umanizzazione delle cure, iniziative comportamentali di sicurezza per sé e la persona assistita.

Le sue competenze sono finalizzate a favorire il benessere e l'autonomia della persona assistita con problemi di salute acuti o cronici, disabilità, disturbi di salute mentale, dipendenza patologica, disagio sociale-emarginazione, in tutte le fasi della vita, comprese la terminalità e a garantire la sicurezza dell'ambiente di vita e di cura.

L'operatore socio-sanitario è un componente dell'equipe assistenziale, collabora con i professionisti sanitari e socio-sanitari secondo l'organizzazione del contesto in cui è inserito.

Mantiene aggiornate le proprie competenze contribuendo alla definizione del proprio bisogno di formazione.

In base al grado di complessità/criticità della persona e al contesto operativo, l'operatore socio-sanitario svolge le attività a carattere sanitario come da pianificazione dell'infermiere o di altro professionista responsabile, che assicura il monitoraggio e la valutazione periodica delle condizioni della persona assistita, in un contesto organizzativo in cui sono definiti ambiti di competenza, responsabilità degli operatori e sono presenti piani di lavoro e sistemi di verifica.

L'attribuzione delle attività avviene mediante strumenti di integrazione professionale quali pianificazioni assistenziali e/o socio-assistenziali, prescrizioni o altre modalità che garantiscano completezza e continuità informativa.

L'operatore socio sanitario svolge in autonomia le attività a elevata standardizzazione, che non comportano azioni dirette alla persona.

Svolge, inoltre, attività di pulizia e igiene degli ambienti di vita, di cura e comfort ambientale, stoccaggio di dispositivi, medicinali e altri materiali impiegati per l'erogazione dell'assistenza, se funzionali alla prevenzione delle infezioni associate ai processi assistenziali, alla promozione della sicurezza e al raggiungimento degli obiettivi di cura.

Le attività dell'operatore socio-sanitario afferiscono alle seguenti aree di competenza:

- Aiutare la persona assistita nel soddisfacimento dei bisogni di base e alla vita quotidiana
- Assicurare igiene, sicurezza e comfort degli ambienti di vita e di cura della persona
- Svolgere attività di assistenza alla persona a carattere sanitario e socio-assistenziale
- Svolgere attività finalizzate all'integrazione con altri operatori e al lavoro in team

Le competenze, determinate dall'insieme delle abilità minime e dalle conoscenze essenziali, sono di seguito descritte.

COMPETENZA 1	
<i>Aiutare la persona assistita nel soddisfacimento dei bisogni di base e nella vita quotidiana</i>	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
<p>Svolgere attività finalizzate al mantenimento di: postura, deambulazione, mobilizzazione, spostamenti/trasferimenti anche utilizzando ausili, protesi e ortesi prescritti.</p> <p>Svolgere attività finalizzate alla cura del corpo e igiene personale, vestizione, alimentazione e idratazione e all'espletamento delle funzioni di eliminazione con un approccio finalizzato al mantenimento dell'autonomia dell'assistito.</p> <p>Supportare la persona assistita nelle attività di vita quotidiana inclusa l'effettuazione di acquisti di cibo, vestimenta, altri beni di prima necessità.</p> <p>Attuare pratiche per favorire l'igiene del sonno e del riposo.</p> <p>Favorire il comfort ambientale</p>	<p>Cura del corpo e igiene nelle diverse fasi della vita, principali condizioni cliniche e livelli di autonomia/dipendenza. Procedure per la cura del corpo e igiene.</p> <p>Elementi di normalità e alterazioni della nutrizione. Principi nutritivi, caratteristiche nutrizionali, igiene degli alimenti e delle miscele nutrizionali. Modalità di conservazione degli alimenti, preparazione, distribuzione del pasto nei diversi contesti e attività di supporto all'alimentazione in sicurezza di alimenti e di liquidi, anche per via enterale.</p> <p>Elementi di normalità e alterazioni della funzione di eliminazione, relativi dispositivi di raccolta. Presidi per l'eliminazione urinaria e fecale assistiti con limitazione della mobilità.</p> <p>Movimento e attività fisica. Interventi di supporto al movimento della persona dipendente o parzialmente dipendente.</p> <p>Interventi di supporto al riposo e sonno nei vari contesti.</p> <p>Procedure per il posizionamento, mobilizzazione, trasferimenti e deambulazione della persona assistita.</p> <p>Prevenzione dei rischi conseguenti alla ridotta attività fisica.</p> <p>Caratteristiche del microclima e azioni per il comfort ambientale.</p>
<p>Realizzare le attività relative alle proprie competenze rispettando i valori guida collegati alla soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana: la dignità, riservatezza e privacy il rispetto della volontà, tutela della dignità della persona assistita.</p> <p>Contribuire nella realizzazione delle attività al rispetto delle differenze culturali, etniche, generazionali e di genere.</p>	<p>Concetti e principi di deontologia, etica e bioetica, anche in riferimento a tematiche specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diritti della persona e i diritti del malato in relazione anche alle differenze culturali, generazionali e di genere, - informazione e il consenso informato, - riservatezza e segreto professionale, - libertà di movimento e contenzione evitabile, - accanimento terapeutico, direttive anticipate di trattamento e differenza tra eutanasia e suicidio assistito, - donazione d'organi e tessuti

<p>Interagire con la persona assistita/caregiver utilizzando stile comunicativo o tecniche di contatto adeguati alle loro capacità, disabilità e caratteristiche personali, anche con l'ausilio di strumenti</p>	<p>La comunicazione e la relazione nel processo assistenziale. Le reazioni alla malattia e i meccanismi di difesa nelle varie fasi di vita</p> <p>Metodi e tecniche comunicativo-relazionali per favorire il comfort e il coinvolgimento della persona assistita e della famiglia alle procedure assistenziali. La comunicazione con la persona con declino cognitivo, con delirium, afasica e con eminegligenza. La comunicazione infantilizzante.</p> <p>Fraseologia minima in lingua inglese/veicolare finalizzata all'ambito assistenziale di competenza.</p>
--	---

<p align="center">COMPETENZA 2</p> <p align="center"><i>Assicurare igiene, sicurezza e comfort degli ambienti e di cura della persona</i></p>	
<p>ABILITÀ MINIME</p>	<p>CONOSCENZE ESSENZIALI</p>
<p>Adottare misure di prevenzione delle infezioni associate ai processi assistenziali al fine di garantire la sicurezza della persona assistita e dell'ambiente</p> <p>Eseguire attività per la pulizia, disinfezione, sterilizzazione e/o alta disinfezione di materiali/dispositivi e per la loro conservazione, secondo procedure in uso</p> <p>Effettuare la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente</p> <p>Svolgere attività di pulizia, cura e disinfezione dell'unità di vita, degli ambienti e degli oggetti, a domicilio o nelle strutture di cura, se funzionali alla prevenzione delle infezioni associate ai processi assistenziali, alla promozione della sicurezza e al raggiungimento degli obiettivi di cura</p>	<p>standard per la prevenzione delle infezioni associate ai processi assistenziali: catena di effetti: igiene delle mani, appropriatezza e modalità di utilizzo dei sistemi barriera (guanti, protezione vie aeree,...), manipolazione in sicurezza aghi e taglienti</p> <p>Raccolta e stoccaggio dei rifiuti non sanitari e dei rifiuti sanitari in base alle normative vigenti</p> <p>Misure ambientali: pulizia, sanificazione e disinfezione</p> <p>Ricondizionamento di ambienti e attrezzature utilizzate per l'assistenza e procedure per la sterilizzazione e/o alta disinfezione di materiali/dispositivi e presidi riutilizzabili</p> <p>Raccolta e conservazione di presidi, attrezzature e strumenti medico-sanitari e medicinali</p> <p>Misure di prevenzione basate sulla modalità di trasmissione: trasmissione da contatto, trasmissione da droplet, trasmissione via aerea</p> <p>Percorso pulito/sporco e ciclo della biancheria</p>
<p>Attuare comportamenti idonei per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p>Normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; sorveglianza sanitaria.</p> <p>Principali rischi lavorativi nelle attività sanitarie (movimentazione manuale dei carichi, radiazioni ionizzanti, biologico, chimico) e misure di prevenzione</p> <p>Prevenzione e misure di protezione degli incendi</p> <p>Norme di sicurezza nell'utilizzo di gas medicali</p> <p>Rischio elettrico e misure di prevenzione degli incidenti</p> <p>Prevenzione dello stress lavoro-correlato, lavoro a turni, mobbing/molestie</p>

COMPETENZA 3

Svolgere attività assistenziali a carattere sanitario e socio-assistenziale

ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
<p>Predisporre materiali, ausili, attrezzature e apparecchi elettromedicali per indagini e attività di assistenza e cura</p> <p>Utilizzare apparecchi elettromedicali di semplice uso, secondo procedura</p> <p>Attuare procedure per lo stoccaggio di dispositivi, medicinali e altri materiali impiegati per l'erogazione dell'assistenza</p> <p>Prelevare campioni biologici la cui raccolta non richiede manovre invasive e provvedere alla loro conservazione e trasporto, se previsto</p> <p>Effettuare la preparazione di provette, etichette e richieste per esami di laboratorio e microbiologici</p>	<p>Preparazione di materiali, ausili, attrezzature e apparecchi elettromedicali per indagini e attività di assistenza e cura</p> <p>Procedure che prevedono l'utilizzo di apparecchi elettromedicali di semplice uso</p> <p>Procedure non invasive per la raccolta di campioni biologici</p> <p>Modalità di predisposizione di dispositivi per raccolta di campioni biologici con impiego di dati anagrafici; conservazione e sicurezza nel trasporto dei campioni</p>
<p>Rilevare e registrare parametri vitali, segni e sintomi di alterazione, anche con l'utilizzo di monitor multiparametrici</p> <p>Collaborare alla rilevazione di altri dati funzionali alla definizione del bisogno assistenziale mediante l'applicazione di scale di valutazione validate per personale di supporto.</p> <p>Collaborare nel fornire informazioni ad assistiti e caregiver per l'appropriata fruizione dei servizi socio-sanitari e assistenziali</p> <p>Rilevare le necessità/bisogni assistenziali e attuare interventi assistenziali rispetto alle attività di vita quotidiana alle persone assistite con specifiche problematiche</p>	<p>Conoscenza delle varie forme di trattamento: farmacologico/chirurgico, dietetico, attività fisica. Approcci terapeutico, palliativo, riabilitativo alla persona con malattia cronica</p> <p>Anatomia e fisiologia degli organi principali e strutture corporee (muscolo-scheletrico, respiratorio, cardiocircolatorio, gastro-intestinale, urinario, genitale e riproduttivo, cute e annessi)</p> <p>Principali alterazioni e manifestazioni: disidratazione, malnutrizione in eccesso/difetto, dispnea, cianosi, apnea, cefalea, tosse e vomito, prurito, singhiozzo, angina, edema, trombosi, ipertensione arteriosa, ittero, ematemesi, ascite, pirosi, gas, dolore, declino cognitivo (elenco non esaustivo)</p> <p>Procedure per la rilevazione di parametri vitali</p> <p>Segnali di "allerta"</p> <p>I bisogni della persona nelle varie fasi di vita e nelle varie culture</p> <p>Rilevazione di dati utili alla definizione dei bisogni assistenziali</p> <p>Organizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali equipe assistenziale nei diversi contesti sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, integrazione con la famiglia, la comunità e le associazioni di volontariato</p> <p>Il ruolo della famiglia, del caregiver e della rete sociale</p> <p>Attività di assistenza nelle più comuni situazioni di bisogno:</p> <p>I bisogni della persona e della famiglia/caregiver, le necessità di aiuto collegati alle ADL, servizi e reti territoriali in specifiche situazioni assistenziali: disabilità, demenza, Parkinson, ictus,</p> <p>Intervento chirurgico, procedure assistenziali di base nelle fasi pre, intra e post operatoria, mantenimento dell'asepsi chirurgica</p> <p>Il processo di invecchiamento, declino cognitivo e le conseguenze</p>

<p>Collaborare alla cura della salma e provvedere al suo trasferimento</p>	<p>sull'autonomia e il benessere psico-fisico dell'anziano;</p> <p>Principali manifestazioni cliniche delle demenze e del morbo di Parkinson, supporto nello svolgimento delle attività di vita quotidiana, le modalità relazionali con l'assistito e la famiglia, ruolo e attivazione della rete sociale</p> <p>Principali bisogni e problemi di salute della persona con disabilità in età evolutiva e adulta</p> <p>Le dipendenze patologiche, servizi per le dipendenze, strategie di recupero terapeutico</p> <p>Stereotipi e pregiudizi sui disturbi psichiatrici, organizzazione dei servizi di salute mentale e principali manifestazioni cliniche e segni di allerta, il lavoro d'equipe in psichiatria</p> <p>La prevenzione degli incidenti domestici</p> <p>Dignità sociale e marginalità, principali interventi di assistenza assistenziale</p> <p>Cure all'fine vita, approccio alla persona morente e supporto alle persone coinvolte nei processi di perdita e lutto, sintomatologia comune nella persona morente, attività di supporto</p> <p>Pratiche di cura della salma nel rispetto della multiculturalità</p>
<p>Attuare misure per la riduzione del rischio di cadute, lesioni, , sindrome da allettamento e altri rischi correlati alle caratteristiche delle persone assistite, secondo procedure in uso</p>	<p>Procedure per la prevenzione dei rischi di cadute, lesioni (da compressione, da trazione e stiramento, da dislocazione di dispositivi), sindrome da allettamento</p>
<p>Rilevare e registrare, secondo procedure in uso, quantità e qualità delle escrezioni sostituendo al bisogno i dispositivi di raccolta</p>	<p>Le procedure relativi sistemi di drenaggio e procedure di raccolta</p>
<p>Eseguiere medicazioni semplici e bendaggi secondo procedure in uso</p>	<p>Procedure di medicazione e bendaggio</p>
<p>Sostenere, compensare o sostituire la persona assistita in situazione di stabilità clinica e i familiari nello svolgimento di attività di autocura, compresa la preparazione e l'assunzione di terapia farmacologica, con la supervisione e indicazioni operative dell'infermiere o medico o infermiere</p>	<p>Le principali attività di autocura: attività fisica, alimentazione, igiene, autogestione di ausili e dispositivi</p> <p>Forme farmaceutiche, modalità di assunzione della terapia farmacologica frequentemente auto-gestita</p>
<p>Partecipa ai programmi di prevenzione, promozione ed educazione alla salute in base alle rispettive competenze</p> <p>Realizzare attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione e recupero funzionale, secondo procedure in uso</p>	<p>Principali attività finalizzate alla prevenzione e promozione della salute</p> <p>Principali attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione e recupero funzionale: attività fisica, orientamento alla realtà, attività manuali</p>

<p>Collaborare alla cura della salma e provvedere al suo trasferimento</p>	<p>sull'autonomia e il benessere psico-fisico dell'anziano;</p> <p>Principali manifestazioni cliniche delle demenze e del morbo di Parkinson, supporto nello svolgimento delle attività di vita quotidiana, le modalità relazionali con l'assistito e la famiglia, ruolo e attivazione della rete sociale</p> <p>Principali bisogni e problemi di salute della persona con disabilità in età evolutiva e adulta</p> <p>Le dipendenze patologiche, servizi per le dipendenze, strategie di recupero terapeutico</p> <p>Stereotipi e pregiudizi sui disturbi psichiatrici, organizzazione dei servizi di salute mentale e principali manifestazioni cliniche- segni di allerta, il lavoro d'equipe in psichiatria</p> <p>La prevenzione degli incidenti domestici</p> <p>Rischio sociale- marginalità, principali interventi di assistenza assistenziale</p> <p>Cure all'fine vita, approccio alla persona morente e supporto alle persone coinvolte nei processi di perdita e lutto, sintomatologia comune alla persona morente, attività di supporto</p> <p>Pratiche di cura della salma nel rispetto della multiculturalità</p>
<p>Attuare misure per la riduzione del rischio di cadute, lesioni, , sindrome da allettamento e altri rischi correlati alle caratteristiche delle persone assistite, secondo procedure in uso</p>	<p>Procedure per la prevenzione dei rischi di cadute, lesioni (da pressione, da strappo e stiramento, da dislocazione di dispositivi), sindrome da allettamento</p>
<p>Rilevare e registrare, secondo procedure in uso, quantità e qualità delle escrezioni sostituendo al bisogno i dispositivi di raccolta</p>	<p>Le procedure relativi sistemi di drenaggio e procedure di raccolta</p>
<p>Eseguire medicazioni semplici e bendaggi secondo procedure in uso</p>	<p>Procedure di medicazione e bendaggio</p>
<p>Sostenere, compensare o sostituire la persona assistita in situazione di stabilità clinica e i famigliari nello svolgimento di attività di autocura, compresa la preparazione e l'assunzione di terapia farmacologica, con la supervisione e indicazioni operative dell'infermiere o medico o infermiere</p>	<p>Le principali attività di autocura: attività fisica, alimentazione, igiene, autogestione di ausili e dispositivi</p> <p>Forme farmaceutiche, modalità di assunzione della terapia farmacologica frequentemente auto-gestita</p>
<p>Partecipa ai programmi di prevenzione, promozione ed educazione alla salute in base alle rispettive competenze</p> <p>Realizzare attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione e recupero funzionale, secondo procedure in uso</p>	<p>Principali attività finalizzate alla prevenzione e promozione della salute</p> <p>Principali attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione e recupero funzionale: attività fisica, orientamento alla realtà, attività manuali</p>

ALLEGATO 2

Obiettivi relativi alle competenze di base

Il modulo di base (almeno 200 ore di teoria) è finalizzato all'orientamento e motivazione alla professione e all'apprendimento delle conoscenze di base, nello specifico è finalizzato all'acquisizione degli elementi di base utili per:

- conoscere i bisogni di base delle persone assistite;
- conoscere le caratteristiche della relazione interumana e le principali problematiche;
- conoscere l'insieme dell'offerta dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali e l'ambiente scolastico;
- conoscere il profilo dell'operatore socio sanitario;
- conoscere i profili dei professionisti sanitari e dell'area socio-sanitaria;
- conoscere i principi fondamentali dell'etica;
- conoscere gli aspetti generali connessi alla salute e sicurezza sul lavoro;
- conoscere gli aspetti generali connessi al diritto del lavoro;
- conoscere gli aspetti di base dell'igiene e della salubrità degli ambienti.

Obiettivi relativi alle competenze professionalizzanti

Il modulo professionalizzante (almeno 800 ore di cui: 250 ore di teoria, 300 ore di esercitazioni/laboratori, 450 ore di tirocinio) è finalizzato all'approfondimento delle conoscenze e competenze professionali, nello specifico è finalizzato all'acquisizione degli elementi professionali in riferimento alle competenze descritte nell'Allegato 1, per:

- Aiutare la persona assistita nel soddisfacimento dei bisogni di base e delle attività di vita quotidiana
- Assicurare igiene, sicurezza e comfort degli ambienti di vita e di cura della persona
- Svolgere le attività assistenziali a carattere sanitario e sociale
- Svolgere attività finalizzate al lavoro in team e all'integrazione con altri operatori

Materie essenziali suddivise per aree disciplinari

Area socio-sanitaria, legislativa e istituzionale - minimo 100 ore

Legislazione nazionale e regionale di interesse socio-sanitario, sanitario e sociale

Aspetti di etica, deontologia e strategia professionale

Diritto del lavoro

Organizzazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali

Salute, malattia e disabilità

Salute e sicurezza sul lavoro

Lingua inglese

Informatica applicata

Area tecnico-operativa - minimo 250 ore

Misure di igiene e di prevenzione delle Infezioni Correlate all'Assistenza

Principi e metodi assistenziali rivolti ai bisogni di base della persona

Approcci assistenziali e metodi nei contesti sanitario, socio-sanitario e sociale

Attività e procedure assistenziali alla persona in particolari situazioni di salute, malattia e disabilità nelle

diverse fasi della vita

Primo soccorso

Area relazionale - minimo 50 ore

Elementi di psicologia

Relazione e comunicazione con l'assistito, i caregiver e l'equipe

BOZZA

ALLEGATO 3

LOGO REGIONE

ATTESTATO DI QUALIFICA
di
OPERATORE SOCIO SANITARIO

Ai sensi dell'Accordo.....
e della Deliberazione di Giunta Regionale..... (se adottata)

Rilasciato il..... N° di registrazione.....

BOZZA

ESTA CHE

NOME E COGNOME

NATO/A _____ IL _____

HA SUPERATO LO SPECIFICO ESAME PREVISTO DALL'ART. 18 DELL'ACCORDO
A _____ IL _____

La Regione/P.A. o amministrazione /Ente dalla Regione delegato.....

In allegato, sono fornite indicazioni in merito all'utilizzo della FAD/e-learning (ore, contenuti, modalità), ai fini della validità della stessa sull'intero territorio nazionale

